

S T A T U T O

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

- **Art. 1)**

E' costituita una Associazione libera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"promo_legno"

- **Art. 2)**

L'Associazione ha per scopo:

la promozione della materia del legno in ogni sua forma di applicazione nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e dell'arte (cultura del legno), la conoscenza e lo sviluppo della molteplicità di impiego del legno, la divulgazione anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, di principi ispirati alla crescita della cultura del legno, l'intensificazione della collaborazione tra Italia e Austria nello sviluppo della cultura del legno.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

- redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo;
- organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, studi scientifici, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti audiovisivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'Associazione;
- sviluppare progetti in collaborazione con soggetti

pubblici e privati che in Italia ed in Austria operano in settori affini;

- svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

• **Art. 3)**

E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro diretto ed indiretto.

• **Art. 4)**

L'Associazione ha sede in Milano, Via Solari, 50.

• **Art. 5)**

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata.

Soci

• **Art. 6)**

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari che a partire dal 1° marzo 2005 saranno:

- per parte austriaca:

1. Fachverband der Holzindustrie Österreich
2. proHolz Austria, Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft

▪ per parte italiana

1. Fedecomlegno, Federazione Nazionale dei Commercianti del legno
2. Assolegno, Associazione Nazionale Industrie Forestali e Lavorazione Legno
3. Agelegno, Associazione Italiana Agenti del legno

b) soci sostenitori.

c) Possono diventare soci ordinari associazioni italiane e straniere, aziende italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone fisiche, che abbiano già fornito rilevanti contributi allo sviluppo in settori attinenti a quello nel quale opera l'associazione e che intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dall'Assemblea dei Soci.

Sono soci sostenitori le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa e che vengano, in ragione di ciò, accettati dall'Assemblea dei Soci.

d) Nel caso in cui i Soci non siano persone fisiche, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'assemblea

dei Soci.

e) I Soci ordinari e i soci sostenitori versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci.

f) La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci in caso di morosità, o di indegnità del Socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, nonché per interruzione/cessazione di attività a causa di procedure fallimentari o concorsuali.

E' escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso o esclusione.

Patrimonio e mezzi finanziari

• Art. 7)

- o Il Patrimonio dell' Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- o I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
 - a) dalle quote associative;
 - b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;

c) da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore e contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell'attività Associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Organi

- **Art. 8)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente
- c) il Direttore

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

- **Art. 9)**

L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari e sostenitori ed è convocata almeno una volta all'anno dal Direttore entro la fine del mese di aprile.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno.

- **Art. 10)**

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta per posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea contenente

l'ordine del giorno e pubblicata nel medesimo termine sul sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

• **Art. 11)**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Direttore;
- c) la nomina del Presidente su indicazione/proposta dell'Assemblea dei Soci italiani;
- d) la nomina del Direttore su indicazione/proposta del Fachverband der Holzindustrie e della proHolz Austria;
- e) la determinazione del programma annuale di iniziative, attività ed investimenti dell'Associazione;
- f) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- g) la determinazione dei contributi associativi annuali;
- h) l'ammissione dell'adesione di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- i) l'ammissione dell'esclusione dei soci.

Per tutti i punti di cui sopra è necessario raggiungere la maggioranza semplice, ad esclusione dei punti f), g) nonché h) per i quali sono necessari almeno 3/4 dei voti.

In caso di adesione di nuovi soci ordinari è obbliga-

toria la nuova definizione del diritto di voto.

- **Art. 12)**

I soci ordinari hanno il seguente diritto di voto:

- 3 voti a ciascuno dei soci austriaci
- 2 voti a ciascuno dei soci italiani.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

I soci sostenitori possono intervenire all'assemblea ma non possono votare.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile; per la validità delle delibere occorre raggiungere la maggioranza, come indicato nell'appena citato Art. 11. Qualora alla prima votazione non si ottenga la maggioranza, tutte le parti coinvolte sono esortate a trovare una soluzione entro due mesi riunendosi per altre due volte. Qualora allo scadere dei due mesi non si raggiunga ancora la maggioranza, prevale il voto dei soci austriaci.

- **Art. 13**

Presidente

Il Presidente rappresenta all'esterno l'Associazione e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci. Rimane in carica per due anni.

- **Art. 14)**

Direttore

Il Direttore resta in carica due anni; a lui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In mancanza di specifica delibera al Direttore spetta in ogni caso ogni potere per la gestione ordinaria dell'Associazione; entro tali limiti il Direttore può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed eventualmente la rappresentanza dell'Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.

I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Direttore, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti dell'Associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.

Il Direttore dovrà ricevere l'approvazione dell'Assemblea per l'acquisto di immobili e di beni mobili registrati.

Scioglimento

- Art. 15

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

22 aprile 2005